



CONFINDUSTRIA

# **E-commerce transfrontaliero, nuove regole IVA**

**10 GIUGNO 2021**



## E-COMMERCE DIRETTO



L'operazione si svolge completamente tramite il mezzo elettronico, internet o rete elettronica, mentre l'intervento umano è minimo

**PRESTAZIONI DI  
SERVIZI ELETTRONICI**

## E-COMMERCE INDIRETTO



L'operazione si definisce tramite il mezzo elettronico MA si completa con la spedizione fisica del bene (da parte del cedente o per suo conto)

**CESSIONI DI BENI  
ASSIMILATE ALLE  
VENDITE PER  
CORRISPONDENZA**

- Siti web e web hosting
- Software e aggiornamenti
- Immagini, testi, informazioni, etc.
- Musica, film, giochi, programmi, manifestazioni sportive, etc.
- Insegnamento a distanza

Servizi elettronici  
Servizi di telecomunicazione  
Servizi di teleradiodiffusione

Prima art. 7-septies lett. f)

Prima art. 7-septies lett. g)

Prima art. 7-septies lett. g)

Art. 7-  
octies

**Rilevano nel paese del consumatore finale**  
salvo che:

- Il prestatore sia stabilito in un solo SM
- Non sia superata la soglia dei € 10.000 complessivi di «servizi TTE» effettuati nell'anno precedente e nell'anno in corso
- Non abbia optato per l'assolvimento nel paese del consumatore

**B2B: Regola generale di rilevanza nel paese del committente con applicazione del reverse charge**

# TERRITORIALITA': E-commerce indiretto

ITA

**Le cessioni di beni rilevano nel paese di origine**

Articolo 7-bis, Decreto IVA

Deroga UE

**Le cessioni assimilate alle vendite per corrispondenza rilevano nel paese di destinazione**

Art. 40, comma 3, DL n. 331/1993

Art. 41, co. 1, lett. b), DL n. 331/1993

B2B



- Cessione intracomunitaria non imponibile IVA, assolta tramite reverse charge



B2C

- Cessione non imponibile IVA ma il cedente deve aprire una posizione nello SM per assolvere l'imposta
- Sotto la soglia definita dallo SM l'imposta è assolta nel paese del cedente



# Vendite a distanza tramite piattaforma

13 febbraio 2019



- I. La piattaforma che facilita vendite a distanza di beni importati e di beni venduti nella UE, deve comunicare trimestralmente i dati delle operazioni.
- II. Le vendite a distanza di console, cellulari, tablet PC e laptop effettuate tra il 19/02/19 e il 30/04/19 devono essere comunicate. Art. 13, DL n. 34/2019

1 luglio 2021




La piattaforma che facilita le vendite a distanza UE e le importazioni di beni di valore inferiore ai 150 si considera cessionario e rivenditore

1 maggio 2019



La piattaforma che facilita vendite a distanza di console, cellulari, tablet PC e laptop e le importazioni di valore inferiore ai € 150, è considerata fornitore presunto (*facto iuris*). Art 11-bis, commi 11-15, DL n. 135/2018





CONFINDUSTRIA

Grazie!